

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 40
prot. n. 4098

Oppeano, lì 11 marzo 2008

Oggetto: SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI DI LEGGE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA VERONA STEEL SPA, VIA SALIERI, 24, FRAZIONE VALLESE.
ULTERIORE PROROGA TERMINI PER L'ADEGUAMENTO.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 119 del 30.11.2007, prot. n. 17877, di contestazione del superamento dei limiti previsti dalla L. 447/1995, dal DPCM 14.11.1997, dal DMA 11.12.1996 e dalla zonizzazione comunale, a seguito della quale la ditta Verona Steel Spa, via Salieri, 24, frazione Vallese, doveva provvedere alla presentazione:

1. entro 10 giorni, di idonea relazione descrittiva delle soluzioni tecniche e/o organizzative da mettere in atto per l'ottenimento dei seguenti obiettivi urgenti:
 - individuazione dei segnali acustici emessi e dei possibili interventi da attuare per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - identificazione delle attività di movimentazione esterna e delle azioni urgenti attuabili per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - individuazione delle sorgenti che emettono picchi di livello acustico ed i possibili interventi urgenti da attuare per il calo del livello e/o del numero dei picchi di rumore emessi in orario notturno;
2. entro 30 giorni, di idoneo piano di bonifica atto a riportare il rumore emesso ed immesso entro i limiti di legge (DPCM 01.03.1991 per le parti non abrogate, DPCM 14.11.1997 ed in generale Legge 447/1995) e della zonizzazione comunale;
3. entro 90 giorni alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso, con presentazione di idonea relazione a firma di tecnico competente;

RICHIAMATA poi la propria ordinanza n. 5 del 21.01.2008, prot. n. 858, con la quale veniva rilevata la non ottemperanza al citato provvedimento e ingiunto di provvedere:

- entro 15 giorni dalla notifica, e dunque non oltre il 04.02.2008, alla presentazione di piano di bonifica;
- entro il 28.02.2008 (a conferma del termine stabilito con ordinanza n. 119/2007) alla realizzazione del piano di bonifica, eventualmente integrato da prescrizioni da parte di ARPAV-Comune, con presentazione di idonea relazione, a firma di tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso;

RICHIAMATO inoltre il proprio provvedimento n. 32 del 28.02.2008, prot. n. 3223, con il quale, a completamento e rettifica dei citati atti, veniva ingiunta alla ditta in parola la predisposizione delle misure idonee a riportare l'attività nei limiti acustici di legge;

RICHIAMATA infine la propria ordinanza n. 36 del 03.03.2008, prot. n. 3386, con la quale veniva disposta proroga dei termini per l'adeguamento in ordine al punto 1 del dispositivo di cui al comma precedente;

VISTA la nota presentata dalla stessa Società in data 11.03.2008, prot. ns. atti n. 4096, relativa allo stato di avanzamento dei lavori di bonifica acustica attivati, contenente altresì richiesta di proroga in ordine ad alcuni punti della menzionata ordinanza n. 32/2008;

RITENUTO di riscontrare positivamente tale istanza, come dettagliatamente indicato nella parte dispositiva;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447;

VISTA la L.R. 10/05/1999, n. 21, la quale fissa specifiche norme in materia di inquinamento acustico a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo;

VISTO:

- il D.P.C.M. 01.03.1991, di determinazione dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni;
- il D.M. Ambiente 11/12/1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.M. Ambiente 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

alla ditta Verona Steel Spa, con riferimento a quanto sopra riportato e in parziale accoglimento della citata richiesta di proroga nonché a precisazione di quanto già disposto:

1. rimangono invariate le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 36/2008 per quanto riguarda le zone con sorgenti S6-S7-S8-S9 (per le sole sorgenti S8 e S9 viene revocata la prescrizione della presentazione dei progetti dei portoni, stante il fatto che le relative opere risultano già in corso);
2. vengono modificati i punti sottosegnati con proroga delle relative scadenze di cui all'ordinanza n. 32/2008:
 - punto 8, sorgente S2 (caldaie a vapore) – preso atto dell'avvenuta installazione della 1^a cuffia, il completamento con l'installazione della 2^a e 3^a cuffia dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla notifica della presente, con verifica finale post-opera dell'efficacia degli interventi entro i 10 giorni successivi;
 - punto 10, sorgente S10 (parco rottamazione) – la ditta ha comunicato di aver provveduto all'installazione di tende in PVC a ranghe verticali; la verifica post-opera dell'efficacia dell'intervento sarà effettuata entro 10 giorni dalla notifica della presente. La presentazione del progetto di soluzione definitiva dovrà avvenire entro il 28.04.2008 e dovrà contenere la valutazione preventiva dell'efficacia dell'intervento, i tempi di realizzazione e quelli di verifica finale post opera;
 - punto 11, sorgente S11 (forno AEF) – preso atto che la ditta provvederà all'installazione di nuovo portone entro il 18.03.2008, la verifica post-opera dello stesso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. La presentazione del progetto di soluzione definitiva dovrà avvenire entro il 28.04.2008 e dovrà contenere la valutazione preventiva dell'efficacia dell'intervento, i tempi di realizzazione e quelli di verifica finale post-opera;
 - punto 12 - produzione entro il 30.09.2008 di relazione tecnica a firma di tecnico competente dell'impatto acustico di tutte le attività ed impianti della ditta con specifica del rispetto o meno dei limiti di legge e del regolamento;

3. si conferma il divieto di svolgimento dell'attività nell'orario tra le 24.00 e le 06.00 del mattino relativamente alla zona S9 (rifilatura), come da ordinanza n. 36/2008, precisando che la ripresa delle lavorazioni in tale tempo è subordinata ad autorizzazione preventiva dopo la presentazione di idonea relazione tecnica che dimostri l'efficacia dell'intervento sulla sorgente S9 nonché sulla sorgente S8 (dovranno essere allegate anche le procedure interne);
4. è accolta la richiesta di prorogare la scadenza di cui ai punti 4 e 10 dell'ordinanza n. 32/2008 (rilevazioni fonometriche ambientali al cancello entrata est ed ovest h= 3m) al 15.04.2008, con specificazione che tali rilevazioni dovranno essere eseguite anche al confine del ricettore lato sud;
5. si prende atto che gli interventi di cui al punto 5 dell'ordinanza n. 32/2008 (sorgenti S1-S3-S4) sono conclusi o in fase di ultimazione e si accetta la non presentazione di progetto esecutivo. La verifica dell'efficacia post-opera degli interventi e del rispetto dei limiti dovrà essere eseguita entro 10 giorni dalla notifica della presente;
6. è accolta la richiesta di prorogare la scadenza di cui al punto 6 dell'ordinanza n. 32/2008 (S5 ventilatori) al 15.05.2008 per la presentazione di progetto esecutivo, con valutazione dell'efficacia dell'intervento. La comunicazione dovrà riportare anche la proposta di scadenza per la realizzazione dell'intervento e di verifica post-opera della sua efficacia;
7. è accolta la richiesta di proroga al 30.04.2008 della scadenza di cui al punto 7 dell'ordinanza n. 32/2008 (caratterizzazione sorgenti interne);
8. è accolta la richiesta di proroga al 30.04.2008 della scadenza di cui al punto 9 dell'ordinanza n. 32/2008 (sorgenti S6 e S7) esclusivamente per la parte che riguarda il piano sostituzione carrelli movimentazione esterna;

AVVERTE

che nel caso di mancata ottemperanza sarà provveduto all'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato alla ditta interessata ed inviato in copia per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica di Verona;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all' Az. ULSS 21, via C. Pianella, 1 – Legnago;
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente, Calle Priuli, Cannareggio, 99 – Venezia;
- alla Prefettura di Verona, via Santa Maria Antica, 1 – Verona;
- al Comitato Campagnola 894, c/o Studio avv. Maurizio Sartori, via Scrimieri, 10 – Verona;
- al Comune di Zevio, via Ponte Perez, n. 2 – Zevio (Vr);
- al Comune di San Giovanni Lupatoto, via Roma, n. 18 – S.G.L. (Vr);

AVVISA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli

GP/la